



REGOLAMENTO COMITATO DI PARTECIPAZIONE

DOC MR 03

Data:
26.09.2023
Rev.0

Pag. 1 di 5

Indice generale

ART: 1 – OGGETTO, DEFINIZIONI E FINALITÀ	2
ART. 2. COMPOSIZIONE DEL COMITATO	3
ART. 3. DURATA.....	4
4. FUNZIONAMENTO	4

		REGOLAMENTO COMITATO DI PARTECIPAZIONE	DOC MR 03	
			Data: 26.09.2023 Rev.0	Pag. 2 di 5

ART: 1 – OGGETTO, DEFINIZIONI E FINALITÀ

1 - Il presente Regolamento ha lo scopo di valorizzare la partecipazione attiva e disciplinare i rapporti tra la struttura Ospedale di Comunità Maria Regina di Orentano, l'utenza, i familiari/caregiver, volontari individuali e le associazioni territoriali, anche di categoria, che svolgono attività di volontariato all'interno della struttura stessa, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, regionale e dalle procedure adottate oppure che operano nei settori sanitari, socio-sanitari e sociali.

L'attività del Comitato, secondo il principio della sussidiarietà, è finalizzata a potenziare l'attività di partecipazione attiva degli utenti e della rete associativa all'organizzazione del servizio, al miglioramento costante della qualità e sicurezza del servizio erogato e nel potenziamento delle attività dirette ad assicurare la trasparenza sul raggiungimento degli standard qualitativi nonché il radicamento territoriale della struttura sanitaria.

2 - Ai fini del presente Regolamento, per attività di volontariato si intende il servizio prestato dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, sia tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Medesima regolamentazione sotto indicata deve essere rispettata anche dai volontari non iscritti a nessuna associazione ma che prestano individualmente, gratuitamente e volontariamente la loro attività all'interno dell'ospedale previa iscrizione in apposito registro volontari mediante DOC MR 14.

3 - Il volontario concorre a realizzare la propria aspirazione di solidarietà e/o il programma della propria associazione nel rispetto delle finalità della struttura ponendosi in una posizione di sussidiarietà nei confronti del personale sanitario addetto. L'attività del volontario non può mai configurarsi come sostitutiva dell'attività del personale dipendente, né può interferire in alcun modo con l'operato del personale stesso.

4 - L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da parte del beneficiario.

5 - Il presente Regolamento descrive le regole generali dell'attività di volontariato all'interno della struttura, che saranno dettagliate nelle singole convenzioni, alle quali si rimanda per tutti gli aspetti relativi a:

		REGOLAMENTO COMITATO DI PARTECIPAZIONE	DOC MR 03	
			Data: 26.09.2023 Rev.0	Pag. 3 di 5

- attività specifiche dell'Associazione;
- rapporti con la struttura;
- impegni dell'associazione;
- modalità operative;
- privacy;
- altri aspetti di sicurezza delle cure e del servizio.

L'osservanza del presente Regolamento è condizione necessaria per mantenere l'autorizzazione ad operare presso la struttura.

6 - Per utenti e familiari, ai fini del presente Regolamento, si intendono tutti coloro che hanno usufruito o stanno usufruendo di una prestazione sanitaria dell'ospedale Maria Regina di Orentano, familiari e/o caregiver.

7 – Gli istituti religiosi che operano in struttura in attuazione del loro carisma congregazionale e sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1 del CCNL Uneba non sono annoverate tra i volontari ai sensi del presente regolamento ma svolgono la loro attività *religionis causa*.

ART. 2. COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Comitato di partecipazione, su determinazione della Direzione generale dell'ente gestore, è composto nelle modalità seguenti:

- A) Coordinatore di struttura più altre due figure interna stabilite con apposito atto della Direzione generale;
- B) Almeno 2 volontari scelti tra coloro che hanno partecipato all'avviso emesso e appartenenti a associazioni di cui al precedente art. 1 oppure che svolgono attività personale che saranno individuati sulla base di un bando emesso dalla Direzione e pubblicato sul sito internet istituzionale e nella bacheca interna con la finalità di assicurarne la massima diffusione;
- C) Almeno 2 membri di una associazione del terzo settore territoriale operante in provincia di Pisa, anche associazioni di categoria e/o sindacali di settore, che non prestano attività all'interno della struttura ma che ha natura e vocazione all'assistenza sanitaria, socio-sanitaria o sociale, comprese le

		REGOLAMENTO COMITATO DI PARTECIPAZIONE	DOC MR 03	
			Data: 26.09.2023 Rev.0	Pag. 4 di 5

associazioni di categoria e sindacali della funzione pubblica. Tale rappresentanza sarà individuata sulla base delle domande pervenute su bando emesso dalla Direzione e pubblicato sul sito internet istituzionale e nella bacheca interna con la finalità di assicurarne la massima diffusione;

D) Almeno 3 utenti e/o familiari (Vd. Articolo precedente) individuati su quelli che hanno avanzato candidatura sulla base di un bando emesso dalla Direzione e pubblicato sul sito internet istituzionale e nella bacheca interna con la finalità di assicurarne la massima diffusione;

E) La superiora di un istituto religioso, o sua delegata, che presta servizio nella struttura sanitaria.

Il Direttore generale, emessi gli avvisi secondo DOC MR 86, raccolte le adesioni, sceglie liberamente e decreta, con proprio atto, la costituzione del Comitato di partecipazione e ne fissa la data di prima riunione nella quale ne vengono illustrate finalità e modalità operative.

Dal momento dell'apertura-autorizzazione al funzionamento della struttura sarà necessario attendere almeno 6 mesi di operatività per avviare il procedimento di costituzione del Comitato di partecipazione. Il Comitato è regolarmente costituito e funziona anche in presenza del 50% dei componenti sopra indicati. Le riunioni si possono tenere anche online.

Per il primo anno dall'autorizzazione al funzionamento, per ovvie ragioni funzionali, la Direzione generale può provvedere a istituire il Comitato di partecipazione anche in assenza dei membri di cui ai precedenti punti B) ed D) che saranno integrati entro 15 mesi dall'apertura della struttura e, in questo specifico caso, la durata complessiva del mandato del Comitato sarà di 7 anni dal primo atto di nomina, in deroga all'articolo che segue, e non dall'integrazione successiva delle figure di cui ai punti B) ed D).

ART. 3. DURATA

Il Comitato di partecipazione, al fine di assicurarne una reale e consapevole partecipazione al processo assistenziale-sanitario, dura in carica 5 anni dalla nomina, salvo quanto disposto all'articolo precedente.

4. FUNZIONAMENTO

Il Comitato di partecipazione nella prima riunione utile stabilita ai sensi del precedente art. 2 elegge al suo interno il Presidente con funzione di coordinarne le attività e verbalizzarle.

		REGOLAMENTO COMITATO DI PARTECIPAZIONE	DOC MR 03	
			Data: 26.09.2023 Rev.0	Pag. 5 di 5

Il Comitato di partecipazione si riunisce almeno una volta l'anno nel mese di gennaio o febbraio e prende atto del Piano qualità e sicurezza delle cure elaborato dalla struttura e del monitoraggio svolto nella riunione di analisi, revisione e programmazione organizzata nel mese di dicembre di ogni anno ai sensi della PRO MR 02. In tale sede sono comunicati al Comitato i dati sui reclami ricevuti in struttura ai sensi di quanto indicato nella Carta dei servizi adottata. Il verbale di tale riunione di analisi del Comitato di partecipazione costituisce elemento di valutazione in sede di riunione di cui al seguente punto a).

Il Presidente del Comitato di partecipazione o suo delegato è chiamato a partecipare a alla riunione di revisione organizzata nel mese di dicembre di ogni anno ai sensi della PRO MR 02.

Il Comitato di partecipazione si riunisce in ogni altra occasione ritenuta utile su convocazione del Presidente, di altri organismi o a richiesta di almeno 3 membri.

Al Comitato di partecipazione, nella prima riunione utile devono esser comunicate anche le principali modifiche organizzative, procedurali ed operative della struttura e può esser chiamato ad esprimere un parere dalla Direzione sanitaria sulle modalità di implementazione del servizio, di organizzazione, di aspetti qualitativi e gestione del rischio clinico e sicurezza delle cure.

Il Presidente del comitato o suo delegato può esser chiamato a partecipare e apportare il suo contributo anche da parte di altri organismi dell'ente.